

## Giudice Sportivo Nazionale

Decisione n.3/2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 03/10/2017 prot. n. 3343/CG in riferimento al Campionati Italiano tenutosi nelle date del 16-17/09/2017 presso il Centro Bowling San Lazzaro via Speranza 1, ha emesso la seguente decisione.

Con il verbale allegato al referto sopra menzionato gli Ufficiali di gara del torneo Alberghetti e Lattanzi hanno riscontrato la irregolarità della boccia non conforme al peso e al codice identificativo utilizzata dall'atleta G. M. tess. A.. dell'Ass. B.C. Split Varese con conseguente sua squalifica.

Tanto premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminato il verbale allegato al referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 03/10/2017, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi

DECISIONE

E' pacifico e incontestato che, a seguito del controllo bocce Cat. M3, l'atleta G. M. tess. A.. dell'Ass. B.C. Split Varese, nello svolgimento della gara, ha, impropriamente ed illegittimamente, utilizzato una boccia con peso e codice identificativo non conforme al Regolamento.

Di talché è stato squalificato.

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico del tesserato G. M. della ammonizione con diffida ex art. 18 lett. B del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 6 del Regolamento tecnico sportivo sez. Norme Generali per avere impropriamente utilizzato un attrezzo non regolare alla gara.

Giudice Sportivo Nazionale

E' pacifico, per espresso dettato del citato art. 6, che il giocatore è responsabile delle proprie attrezzature e potrà evitare ulteriori sanzioni e/o deferimenti, solo nel caso in cui abbia la certificazione della regolarità delle bocce debitamente compilata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo.

P.Q.M.

Dichiara il tesserato G. M. responsabile della violazione contestata e lo sanziona con l'ammonizione con diffida ex. art. 18 lett. B del Regolamento di Giustizia e Disciplina, e lo informa che, in caso di recidiva nella medesima infrazione, sarà squalificato per le prossime due gare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della decisione agli Ufficiali di gara del torneo Alberghetti e Lattanzi, al tesserato G. M. tess. A.. dell'Ass. B.C. Split Varese, all'Ass. B.C. Split Varese, nonché per la pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

Roma 06 Ottobre 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo

*avv. Vincenzo Di Sanzo*